

TIPOLOGIA***	durata del contratto a tempo determinato	numero massimo di proroghe	Stop & GO	Contribuzione aggiuntiva**
Assunto ante 14/7/18*	Fino alla sua naturale scadenza, massimo 36 mesi acausale (senza legittima causale)		se il lavoratore è riassunto a tempo determinato e ha lavorato meno di 6 mesi si dovrà aspettare 10 giorni dalla data di cessazione prima di procedere ad una assunzione a tempo determinato; oppure 20 giorni dalla data di cessazione in caso di assunzione di un contratto che aveva una durata superiore a 6 mesi, in caso del mancato rispetto dell'intervallo, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.	a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
Assunto post 14/7/18*	Fino a 12 mesi acausale		se il lavoratore è riassunto a tempo determinato e ha lavorato meno di 6 mesi si dovrà aspettare 10 giorni dalla data di cessazione prima di procedere ad una assunzione a tempo determinato; oppure 20 giorni dalla data di cessazione in caso di assunzione di un contratto che aveva una durata superiore a 6 mesi, in caso del mancato rispetto dell'intervallo, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.	a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
	fino a max 24 con legittima causale			
Prorga ante 14/7/18*	Fino alla sua naturale scadenza, massimo 36 mesi acausale (senza legittima causale)	5		a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
Proroga post 14/7/18*	fino a max 24 con legittima causale	4		a carico del datore di lavoro 1,9% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a decorrere dalla seconda proroga
	il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente a fronte delle causali.			
Rinnovo ante 14/7/18*	Fino alla sua naturale scadenza, massimo 36 mesi acausale (senza legittima causale)	5	se il lavoratore è riassunto a tempo determinato e ha lavorato meno di 6 mesi si dovrà aspettare 10 giorni dalla data di cessazione prima di procedere ad una assunzione a tempo determinato; oppure 20 giorni dalla data di cessazione in caso di assunzione di un contratto che aveva una durata superiore a 6 mesi, in caso del mancato rispetto dell'intervallo, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.	a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
Rinnovo post 14/7/18*	il contratto può essere rinnovato solo in presenza di legittima causale	4	se il lavoratore è riassunto a tempo determinato e ha lavorato meno di 6 mesi si dovrà aspettare 10 giorni dalla data di cessazione prima di procedere ad una assunzione a tempo determinato; oppure 20 giorni dalla data di cessazione in caso di assunzione di un contratto che aveva una durata superiore a 6 mesi, in caso del mancato rispetto dell'intervallo, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.	a carico del datore di lavoro 1,9% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a decorrere dal secondo rinnovo.

***Il superamento della durata massima di 24/36 mesi comporta la sua trasformazione del contratto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data in cui il limite è stato superato.

*Resta confermata la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente, alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Attenzione: Qualora il nuovo contratto a termine non integri lo svolgimento di mansioni equivalenti, le eventuali precedenti proroghe non assumono rilevanza alcuna

**La legge ha altresì individuato i casi tassativi in cui detto contributo aggiuntivo non si applica:	a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;	<i>La legge prevede inoltre la restituzione del contributo aggiuntivo successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.</i>
	b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali;	
	c) agli apprendisti;	
	d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.	

LEGITTIMA CAUSALE	esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività o per sostituire altri lavoratori; esigenze relative a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
-------------------	---